



COMUNE di BELLANTE

Provincia di Teramo

Tel 0861/61.70.305

Piazza Mazzini 1

Fax 0861/61.70.330

www.comune.bellante.te.it

protocollo@pec.comune.bellante.te.it

Protocollo n. 15095

Bellante 08/11/2012

Spettabile Corte dei conti

Sezione regionale di controllo

Via Buccio di Ranallo, 65/A (ex Convento di San Domenico) 67100 L'Aquila

OGGETTO: quesito in materia di contabilità pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 comma 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 comma 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", il sottoscritto Mario Di Pietro, sindaco pro tempore del comune di Bellante, con la presente pone a codesta spettabile Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo il seguente quesito in materia di contabilità pubblica:

Nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, il comune di Bellante ha intensificato l'attività di accertamento sui pagamenti della tassa rifiuti solidi urbani, provvedendovi tramite società affidataria del servizio, selezionata con gara ad evidenza pubblica.

In esito a legittima istruttoria, basata sulle previsioni di legge e del regolamento comunale vigente, nonché su comunicazione ai contribuenti a firma dell'allora funzionario responsabile che si allega alla presente sub lett. A), sono stati emessi circa 1.500 avvisi di accertamento, includenti l'imposta evasa, gli interessi e le sanzioni, molti dei quali per tassa dovuta su garage, sottotetti e locali di sgombero non denunciati.

In esito a dette attività la FederConsumatori con due note rispettivamente del 28/01/2010 e del 27/03/2012, che ad ogni buon fine si allegano in copia sub lettere B) e C), ha richiesto lo sgravio delle sanzioni in favore di tutti i contribuenti, invocando l'omesso generale pagamento del tributo su garage e sottotetti da parte dei medesimi in totale buona fede e precisamente in esito a indicazioni verbali date in tal senso dall'allora responsabile del servizio tributi.

In esito alle note di FederConsumatori, l'amministrazione ha richiesto chiarimenti all'allora funzionario responsabile TARISU, che ha riscontrato la richiesta con le note che si allegano alla presente sub lettere D) e E), e dove lo stesso sostanzialmente dichiara di aver fornito a richiesta verbale di specifici contribuenti, che si sono recati presso l'ufficio tributi, le seguenti indicazioni:


- “Non tassabilità dei locali con presenza umana sporadica e non utilizzati, in base alle interpretazioni fornite in materia di TARSU dalla Direzione Generale Fiscalità Locale – Ministero delle Finanze Circolare n. 95/E del 22 giugno 1994;
- Non tassabilità dei locali di sgombero in base agli articoli 6,8 e 9 del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/10/1995 ed in particolare a quanto disposto dall'articolo 9 comma 1 lettere da a) ad n);
- All'articolo 70 (denunce) del D. Lgs. n° 507/1993 per ultimo modificato dall'articolo 1 comma 340 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che pone il riferimento della superficie abitativa tassabile nella misura minima dell'80% della superficie catastale.

Nello specifico si evidenzia che l'ufficio ha sempre indicato ai cittadini contribuenti la non tassabilità dei sottotetti e/o soffitte non utilizzabili a fini abitativi anche se utilizzati per il deposito di oggetti in disuso, nonché dei locali delle case agricole non utilizzati a fini abitativi bensì per la rimessa di attrezzi, prodotto e macchinari agricoli.”

Premesso quanto sopra si chiede, al fine di evitare eventuali danni a titolo di richieste risarcitorie da parte di FEDERCONSUMATORI:

1. **Se sia possibile che il consiglio comunale,** con apposito atto deliberativo, attesti che le indicazioni date verbalmente dal funzionario dei tributi pro tempore, in ordine alla TARSU, ad alcuni contribuenti, non determinati né determinabili in identità e numero, costituiscano, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto del contribuente (Legge 212/2000), violazione al legittimo affidamento e buona fede della generalità dei contribuenti e **deliberi per l'effetto un condono generalizzato su sanzioni e interessi.**
2. Se, in esito a detta deliberazione, sia possibile procedere, con fondi propri di bilancio, alla restituzione di somme pagate per interessi e sanzioni, già introitate sulla base di accertamenti definiti in adesione dagli stessi contribuenti, e pertanto riscosse a titolo definitivo dal comune e impegnate, che ad oggi ammontano ad € 208.000,00 circa, o se, invece, detta restituzione integri gli estremi di un danno erariale.
3. Se, sempre in esito a detta deliberazione, sia possibile rinunciare alla riscossione di dette somme, mediante discarico per accertamenti divenuti definitivi e non ancora introitati, o se, invece, anche detto comportamento integri danno erariale.
4. Se, sempre in esito a detta deliberazione, sia possibile pagare al concessionario del servizio l'aggio, pari al 26 % sul riscosso oltre I.V.A., (come da previsione contrattuale), già maturato sulle somme riscosse e si vogliono restituire, e a cui lo stesso non è disposto a rinunciare, o se invece detta corresponsione integri danno erariale.

In attesa di cortese riscontro,
Distinti ossequi.


 SINDACO
 DR. SINDACO DI PIETRO